



**UNIONE INDUSTRIALE TORINO**



**CONSULTAZIONE AEEGSI**

**DCO 644/2014/R/EEL**

***COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI  
ELETTRICHE E REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI  
CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE,  
DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PRIVATE  
(RIU E ALTRE RETI PRIVATE) ORIENTAMENTI FINALI***

9 febbraio 2015

## 1 – OSSERVAZIONI GENERALI

Il contesto normativo relativo alle RIU, dalla pubblicazione della Legge 99/09, ha subito un mutamento determinante con l'entrata in vigore del DL 91/14, che ha introdotto i noti nuovi oneri sull'energia prodotta e consumata all'interno delle RIU medesime (5% degli oneri di sistema pagati sull'equivalente prelievo da rete pubblica dell'energia). Ne segue che, sebbene la Legge 99/09 prevede che gli oneri di dispacciamento devono essere applicati sull'energia consumata dagli utenti connessi alla RIU (e non su quella prelevata dal punto di connessione con la rete pubblica) e sebbene quindi l'AEEGSI si attenga nella consultazione ai vincoli stabiliti dalla norma primaria nella regolazione dell'applicazione di tali costi, questi ultimi sarebbero oggi applicati su un imponibile di energia già gravato dai nuovi oneri sull'autoconsumo di cui al DL 91/14.

Tale duplice imposizione (dispacciamento+5% oneri di sistema), non prevista ai tempi della pubblicazione della Legge 99/09, penalizzerebbe oggi inaccettabilmente le RIU sotto il profilo dei costi, tenuto conto inoltre che gli oneri di dispacciamento hanno raggiunto entità notevole. **Si richiede pertanto che l'AEEGSI segnali al legislatore la necessità di correggere il quadro normativo primario delle RIU nella direzione di prevedere l'applicazione degli oneri di dispacciamento sull'energia prelevata al rispettivo punto di connessione con la rete pubblica.**

Con riferimento al fatto che, nell'ambito degli SDC, deve essere garantito il libero accesso al sistema elettrico (ed ai relativi servizi) agli utenti ad essi connessi, **si ravvisa la necessità che, nel caso delle RIU, l'AEEGSI specifichi per quali dei servizi del sistema elettrico viene garantita la compatibilità dell'accesso ai medesimi col mantenimento delle agevolazioni previste per le RIU (con particolare riferimento al servizio di interrompibilità)**, auspicando che tale compatibilità non venga riconosciuta esclusivamente nei casi in cui esistano evidenti cause ostative di natura tecnica e/o tariffaria.

## 2 – OSSERVAZIONI A SPECIFICI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

**S11/S12** – Nel condividere il criterio di confinamento proposto, si ritiene tuttavia necessario che vengano salvaguardati, nella delibera che seguirà la consultazione, i seguenti principi:

1. derogano dal criterio di confinamento eventuali particelle catastali facenti parte della RIU alla data di entrata in vigore della delibera AEEGSI di inserimento della medesima nell'elenco delle RIU (in quanto recanti unità di produzione e/o consumo ad essa connesse a tale data), risultanti esterne alla recinzione di cui sopra ma ad essa contigue ed eventualmente da essa separate da strade, strade ferrate, corsi d'acqua, laghi;
2. l'estensione della RIU, nel rispetto del criterio di confinamento, non solo non comporterà la perdita del regime tariffario agevolato per la parte pre-esistente della RIU stessa ma consentirà l'applicazione di tale regime anche per la parte nuova della RIU medesima. Nel caso invece in cui l'estensione della RIU non rispetti il criterio sopra citato, la parte pre-esistente della RIU non dovrà comunque perdere il regime tariffario agevolato. Quest'ultimo sarà da ritenersi non applicabile esclusivamente alla nuova parte di rete non soddisfacente il criterio medesimo. Tale approccio si rende necessario in quanto, diversamente, sarebbe bloccato a priori qualunque investimento di sviluppo interessante il sito che ospita la RIU pre-esistente;

3. deve essere assicurata la possibilità che in una RIU possano nel tempo modificarsi i soggetti titolari delle unità di produzione e/o i soggetti titolari delle unità di consumo e/o il soggetto gestore della RIU, rispetto a quelli che caratterizzavano la RIU alla data di entrata in vigore della delibera AEEGSI di inserimento di quest'ultima nell'elenco delle RIU.
4. quanto riportato nel par. II.5, a pag. 34, in alto alla lettera c), e cioè che *le nuove unità di produzione e quelle esistenti al 15/08/2009 interessate da potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione rispettino i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni*, implicherebbe che, alla sopra citata data, per esse *dovrebbero essere stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente*. Tale requisito apparirebbe dover essere rispettato per beneficiare delle agevolazioni RIU sull'energia prodotta dalle suddette unità di produzione, in aggiunta al rispetto del criterio di confinamento prospettato. Ebbene, tale nuovo inedito requisito è impossibile di fatto da rispettare e pertanto non consentirebbe nessuna forma di riqualificazione, sviluppo o ridimensionamento della RIU esistente. Se ne richiede la rimozione, considerato inoltre che, anche in questo caso, si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di intervento su una norma primaria che va oltre le competenze dell'AEEGSI. Si ricorda infatti che l'input esplicito ed inequivocabile del legislatore all'AEEGSI, nell'ambito del DM 10 dicembre 2010, prevede che quest'ultima debba prevedere accorgimenti finalizzati a contenere esclusivamente l'estensione territoriale delle RIU e non introduce alcun vincolo temporale in merito alle evoluzioni/modifiche di utenze e soggetti che in essa si verificano nel rispetto di tale vincolo. Rispetto a quest'ultime evoluzioni/modifiche, l'AEEGSI avrebbe esclusivamente compiti di monitoraggio.

**S15 – Non si ritiene opportuno che l'AEEGSI inserisca un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU. Si ravvisano tra l'altro dubbi sulla possibilità che l'inserimento di un tale termine possa rientrare nell'autonomia decisionale dell'AEEGSI.** Ciò rappresenterebbe infatti, di fatto, l'introduzione di un ulteriore requisito alla definizione di RIU, rispetto a quelli già previsti all'art. 33, comma 1 della Legge 99/09, modifica che, evidentemente, rientra nelle competenze esclusive del legislatore primario.

In ogni caso, il predetto limite temporale non dovrebbe essere espresso in termini assoluti bensì in funzione della data di pubblicazione della delibera: in particolare, si ritiene congruo che la richiesta di valutazione della rete privata debba avvenire entro minimo un biennio dalla data di pubblicazione della delibera medesima.

**Si ritiene infine necessario colmare con urgenza l'insufficiente "pubblicità" che è stata data alla normativa RIU tra gli utenti potenzialmente interessati, fin dall'entrata in vigore della Legge 99/09. Ciò in particolar modo nel caso in cui venisse fissato il predetto termine temporale.** Si richiede pertanto che la nuova delibera che seguirà il DCO in esame ponga in capo alle società di vendita di energia elettrica l'obbligo di inviare, entro tempi brevissimi dalla sua pubblicazione, a tutti i propri clienti (inclusi quelli attualmente non compresi nell'elenco delle RIU) allacciati con tensione nominale non inferiore a 120 kV, una lettera, secondo un format predisposto dall'AEEGSI, con i seguenti contenuti informativi minimi: (1) definizione di RIU e criterio per riconoscersi in essa; (2) agevolazione riservata alle RIU; (3) criterio di confinamento territoriale delle RIU; (4) variazioni ammissibili dei soggetti coinvolti in una RIU; (5) tempo limite per richiedere l'iscrizione all'elenco RIU (se effettivamente, ma non auspicabilmente, introdotto).

**S16** – Si ritiene necessario che l’AEEGSI fornisca indicazioni più precise sui criteri di individuazione del soggetto gestore della RIU e/o del suo mandatario (in qualità di soggetti sottoposti ai relativi pesanti nuovi obblighi/adempimenti previsti dal documento di consultazione) nei casi di RIU di proprietà di un soggetto industriale in cui un terzo (es. una ESCO) assuma, in forza di un contratto di appalto di servizi, la gestione delle medesime e, nell’elenco delle RIU pubblicato da AEEGSI, compaia invece attualmente il soggetto industriale e non la ESCO.